

Bruxelles, 30 ottobre 2024
(OR. en)

14523/1/24
REV 1
PV CONS 50
JAI 1503
COMIX 425

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Giustizia e affari interni)

10 e 11 ottobre 2024

AFFARI INTERNI

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 13938/24.

Approvazione dei punti "A"

2. a) Elenco non legislativo 13939/24

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione. Le dichiarazioni relative a tali punti figurano nell'addendum.

b) Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea) 13940/24

Giustizia e affari interni

1. Direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi  13760/24 + ADD 1
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 7/24
JUSTCIV

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114 TFUE). Una dichiarazione relativa a tale punto figura nell'allegato.

2. Direttiva che modifica la direttiva 2014/62/UE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione  13763/24
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 82/24
JAI

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 83, paragrafo 1, TFUE). A norma dei protocolli pertinenti allegati ai trattati, la Danimarca non ha partecipato alla votazione.

3. **Regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari**  13286/24
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 96/23
PI

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 118 TFUE).

4. **Direttiva sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (rifusione)**  13313/24
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 97/23
PI

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114, paragrafo 1, TFUE), con il voto contrario della Svezia.

Telecomunicazioni

5. **Regolamento relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali (regolamento sulla ciberresilienza)**  13757/24 + ADD 1
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 100/23
CYBER

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114 TFUE). Una dichiarazione relativa a tale punto figura nell'allegato.

GOVERNANCE POLITICA DELLO SPAZIO SCHENGEN ("CONSIGLIO SCHENGEN")

Attività non legislative

3. Stato generale dello spazio Schengen
- a) Barometro Schengen 13507/1/24 REV 1
 - b) Attuazione delle priorità del ciclo annuale del Consiglio Schengen 13866/24
Scambio di opinioni
 - c) Attuazione dell'interoperabilità
Stato dei lavori

4. Migliorare l'efficacia della politica di rimpatrio dell'UE
Scambio di opinioni 13713/24
5. Piena applicazione dell'*acquis* di Schengen in Bulgaria e Romania
Stato dei lavori

ALTRE QUESTIONI RELATIVE AGLI AFFARI INTERNI

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

6. **Regolamento per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori**  13726/1/24 REV 1
Stato dei lavori

Il Consiglio ha preso atto dello stato dei lavori relativi al regolamento per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori.

7. **Varie Attuali proposte legislative** 13515/24
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a varie proposte legislative nel settore degli affari interni.

Attività non legislative

8. Conseguenze dei conflitti esterni e loro implicazioni per l'UE¹
Scambio di opinioni 13811/24
9. Lotta contro il traffico di droga e la criminalità organizzata
Stato dei lavori 13703/24 + COR 1

¹ Le agenzie europee EUAA, Europol e Frontex erano invitate per questo punto.

- | | |
|--|----------|
| 10. Varie | |
| a) Attuazione delle riforme in materia di migrazione e asilo
<i>Informazioni fornite dalla Commissione</i> | 14291/24 |
| b) Attuazione del regolamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali): obbligo di segnalazione dei contenuti illegali
<i>Informazioni fornite dalla Germania</i> | 13839/24 |
| c) Reclutamento di minori e giovani nella criminalità attraverso piattaforme online
<i>Informazioni fornite dalla Svezia</i> | 13840/24 |
| d) Forum regionale della protezione civile (Vilnius, 6 settembre 2024)
<i>Informazioni fornite dalla Lituania</i> | 13849/24 |
| e) Forum ministeriale UE-Balceni occidentali in materia di giustizia e affari interni (Montenegro, 28-29 ottobre 2024)
<i>Informazioni fornite dalla presidenza</i> | 13161/24 |

VENERDÌ 11 OTTOBRE 2024

GIUSTIZIA

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

- | | |
|--|----------|
| 11. Varie | |
| Attuali proposte legislative | 13515/24 |
| <i>Informazioni fornite dalla presidenza</i> | |

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a varie proposte legislative nel settore della giustizia.

Attività non legislative

- | | |
|---|------------------|
| 12. Lotta contro il traffico di droga e la criminalità organizzata ²
<i>Stato dei lavori</i> | 13703/24 + COR 1 |
| 13. Guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina: lotta all'impunità ²
<i>Stato dei lavori</i> | 13216/24 |
| 14. Promuovere l'accesso alla giustizia nel contesto dello Stato di diritto e della competitività
<i>Scambio di opinioni</i> | 13797/24 |

² L'agenzia europea Eurojust era invitata per questo punto.

15.	Lotta al razzismo: relazione sull'attuazione del piano d'azione contro il razzismo ³ <i>Scambio di opinioni</i>	13809/24 13819/24
16.	Varie	
a)	Lotta contro l'antisemitismo: sviluppi nel settore della lotta all'antisemitismo ³ <i>Informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione</i>	
b)	Relazione annuale 2024 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali ³ <i>Informazioni fornite dalla Commissione</i>	14119/24
c)	Adesione dell'UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo <i>Informazioni fornite dalla presidenza</i>	
d)	Relazione 2024 sullo Stato di diritto <i>Informazioni fornite dalla Slovacchia</i>	13686/24
e)	Negoziati UE-USA relativi a un accordo sulle prove elettroniche <i>Informazioni fornite dalla Commissione</i>	13161/24
f)	Forum ministeriale UE-Balceni occidentali in materia di giustizia e affari interni (Montenegro, 28-29 ottobre 2024) <i>Informazioni fornite dalla presidenza</i>	



Prima lettura



Punto basato su una proposta della Commissione

³ La direttrice dell'Agenzia per i diritti fondamentali era invitata per questo punto.

Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al documento 13940/24

Punto 1 dell'elenco dei punti "A": **Direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELL'ESTONIA

"L'Estonia sostiene l'obiettivo della direttiva e può concordare con la maggior parte delle sue soluzioni. Tuttavia, il modo in cui la direttiva disciplina il diritto procedurale suscita preoccupazioni fondamentali in merito ai principi basilari del diritto di uno Stato membro.

In particolare, la direttiva prevede una clausola di massima armonizzazione, disciplinando in modo esaustivo anche la divulgazione degli elementi di prova in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. La massima armonizzazione porta, nel nostro ordinamento, a un regime speciale preoccupante in cui si applicano norme diverse. Più precisamente, sarebbe più difficile per un attore chiedere l'assistenza del giudice nell'acquisizione delle prove in caso di responsabilità per danno da prodotti difettosi rispetto ad altri procedimenti giudiziari, sia quelli in cui si presume una disuguaglianza tra le parti che quelli in cui si presume un'uguaglianza tra le parti.

Nel corso dei negoziati, l'Estonia ha spiegato che il contenuto delle azioni procedurali non dovrebbe essere irragionevolmente diverso a seconda del contenuto specifico della controversia. Ciò comporterebbe una frammentazione del diritto, una mancanza di chiarezza giuridica e, soprattutto, un trattamento diverso delle parti del procedimento, il che potrebbe determinare un problema di ordine costituzionale. Abbiamo richiamato l'attenzione sul fatto che il diritto procedurale di uno Stato membro è un sistema unificato in cui le diverse parti di tale diritto sono collegate e in equilibrio con le altre sue parti. Pertanto, al fine di garantire chiarezza giuridica e parità di trattamento delle parti del procedimento, dovremmo prendere in considerazione la possibilità di adattare le norme generali relative alla divulgazione degli elementi di prova nel nostro codice di procedura civile nazionale a quanto previsto dalla direttiva. Tuttavia, non riteniamo che ciò sia possibile in quanto una simile ingerenza nel diritto nazionale non dovrebbe essere lo scopo del diritto dell'UE.

Inoltre, la base giuridica per la regolamentazione dei procedimenti giudiziari civili nell'Unione europea è l'articolo 81 TFUE, che disciplina la cooperazione giudiziaria transfrontaliera.

Nell'ambito di tale base giuridica, si presta sempre particolare attenzione al fatto che le norme create non interferiscano con il diritto procedurale nazionale degli Stati membri. La base giuridica della direttiva in esame è l'articolo 114 TFUE, che disciplina l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Riteniamo che, nell'applicare tale base giuridica e nel disciplinare al tempo stesso il diritto procedurale degli Stati membri, occorra prestare la stessa attenzione. Ad esempio, una direttiva esistente con una base giuridica relativa al mercato interno (direttiva sulle azioni rappresentative), che tratta di procedimenti giudiziari civili e contiene anche una clausola di esibizione delle prove, ha solo un effetto di armonizzazione minimo. Ciò consente agli Stati membri di fondare le proprie norme sul diritto nazionale e sulle rispettive tradizioni giuridiche.

Infine, il diritto dell'Unione deve limitarsi a quanto è necessario per conseguire un determinato obiettivo. Tuttavia, la formulazione delle norme sulla divulgazione degli elementi di prova (nel dispositivo e nel considerando) indica che l'obiettivo è quello di intervenire nel diritto procedurale dello Stato membro, creando nel contempo un regime speciale per l'acquisizione delle prove solo nel settore specifico della responsabilità per danno da prodotti difettosi. Non si è ancora compreso come sarebbe giustificata la massima armonizzazione in questo caso (né come sia giustificata una regolamentazione diversa rispetto ad altri settori in cui si presume un'analoga disuguaglianza tra le parti). Inoltre, non è stato valutato l'impatto effettivo di tale armonizzazione massima sul diritto procedurale nazionale e sugli ordinamenti giuridici degli Stati membri. A nostro avviso, non è proporzionato conseguire l'obiettivo in questione con la soluzione sopra illustrata.

In sintesi, l'Estonia ritiene che l'approccio scelto per la divulgazione degli elementi di prova nella direttiva in oggetto non sia appropriato e seguiremo attentamente altre proposte affinché tale approccio non si ripeta."

Punto 5 dell'elenco dei punti "A": **Regolamento relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali (regolamento sulla ciberresilienza)**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE POLITICA COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

Il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono che il presente regolamento attribuisca all'ENISA compiti aggiuntivi che comportano un carico di lavoro supplementare e richiederebbero risorse aggiuntive in termini di competenze e di organico. In considerazione di ciò, al fine di consentire all'ENISA di svolgere efficacemente i compiti previsti dal presente regolamento, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ritengono che possa essere necessario un aumento delle sue risorse, in particolare delle risorse umane dotate di competenze adeguate. Tale aumento potrebbe essere previsto nella procedura annuale relativa alla tabella dell'organico dell'ENISA. Di conseguenza, la Commissione, che è responsabile dell'iscrizione nel progetto di bilancio generale dell'Unione delle stime che ritiene necessarie per la tabella dell'organico dell'ENISA, nel quadro della procedura di bilancio di cui all'articolo 314 TFUE e conformemente alla procedura stabilita nel regolamento sulla cibersicurezza, valuta le cifre stimate per la tabella dell'organico dell'ENISA iscritte per il primo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento tenendo conto delle risorse necessarie, in particolare delle risorse umane, per consentire all'ENISA di svolgere adeguatamente i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento.